

09/02



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749
E-mail: info@fiavetsicilia.com - www.fiavetsicilia.com

NEWS
a tutti gli associati

Disciplina legale e contrattuale del rapporto di lavoro a tempo parziale

Gentile Associato,

A seguito di alcune richieste di chiarimenti sul tema di cui in oggetto, si forniscono di seguito le principali norme di riferimento, sia legali sia contrattuali, relative al rapporto di lavoro part-time.

Innanzitutto è bene ricordare che il rapporto a tempo parziale potrà essere instaurato solo in presenza della volontà di entrambe le parti. Si rammenta che la reversibilità della prestazione da tempo pieno a tempo parziale e viceversa è strettamente connessa alle esigenze aziendali e in quanto compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa hanno diritto di priorità i lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni.

Il contratto di lavoro stipulato a tempo parziale deve rispettare le seguenti condizioni:

1. forma scritta;
2. durata e collocazione temporale dell'orario di lavoro, che devono essere determinate con assoluta precisione;
3. trasmissione del contratto all'Ispettorato Provinciale del Lavoro.

Il contratto part-time, sia per l'assunzione di un nuovo lavoratore sia in ipotesi di trasformazione, anche solo temporanea, di un rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, deve essere stipulato per iscritto.

L'assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale si può realizzare con le seguenti modalità:

- a) orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto alla normale durata di 40 ore settimanali stabilita per il personale a tempo pieno;
- b) verticale: con prestazioni di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno;

09/02



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749
E-mail: info@fiavetsicilia.com - www.fiavetsicilia.com

NEWS
a tutti gli associati

c) misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle lettere a) e b).

L'assunzione del lavoratore part-time in forma diretta determina l'obbligo di comunicazione dell'assunzione (modello C/ASS) entro 5 giorni alla Sezione Circostrizionale competente e di consegna all'atto di assunzione della dichiarazione con i dati registrati nel libro matricola.

Si ricorda che il C.C.N.L. Turismo 22/01/99, ha previsto che - avendo il rapporto di lavoro a tempo parziale la funzione di consentire un utilizzo più flessibile della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno - la prestazione individuale possa essere fissata, tra datore di lavoro e lavoratore entro le seguenti fasce:

- a) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 15 a 28 ore;
- b) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 64 a 124 ore;
- c) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 600 a 1352 ore.

Si segnala che il trattamento economico, soprattutto nelle ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, dovrà essere determinato osservando il criterio di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.

Si ricorda infine che il C.C.N.L. Turismo 22/01/99 ha previsto, in assenza di contrattazione integrativa territoriale o aziendale, la possibilità di ricorrere al lavoro supplementare, in presenza di specifiche esigenze organizzative, sino ad un limite di 130 ore annue, salvo comprovati impedimenti da parte del lavoratore.

Il contratto part-time deve essere comunicato entro 30 giorni alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Gli Associati possono richiedere alla Segreteria Regionale l'Estratto del C.C.N.L. Turismo 22/01/99 relativo alla disciplina del part-time.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dott. Liborio Smriglio

ESTRATTO DA C.C.N.L.
per i Dipendenti da Aziende del Settore Turismo 22 gennaio 1999
CAPO III - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

Articolo 65

(1) Il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, al fine di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo.

(2) Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente Contratto.

(3) Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; la risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.

(4) In caso di trasformazione temporanea di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è consentita l'assunzione a termine di un altro lavoratore a tempo parziale, per far fronte alle conseguenti esigenze organizzative dell'azienda. Tale contratto a tempo determinato sarà stipulato ai sensi dell'articolo 23, primo comma della legge n. 56 del 1987, in aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 77 del presente Contratto. Il rapporto di lavoro part time temporaneo così articolato deve rispondere a quanto previsto dal successivo articolo 66.

(5) L'assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza con le seguenti modalità:

- a) orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall'articolo 90 per il personale a tempo pieno;
- b) verticale: con prestazioni di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno;
- c) misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle lettere a) e b).

Articolo 66

(1) L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:

- il periodo di prova per i nuovi assunti;
- la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità.
- il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa;
- tutte le altre condizioni di impiego.

(2) La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore entro le seguenti fasce:

- a) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 15 a 28 ore;
- b) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 64 a 124 ore;
- c) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 600 a 1352 ore.

(3) La contrattazione integrativa può stabilire limiti massimi superiori e limiti minimi inferiori rispetto a quelli definiti dal presente articolo.

(4) In relazione alle caratteristiche peculiari del settore turismo, a livello aziendale o territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell'orario di lavoro che si concretano nella possibilità di turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonché identificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi nell'ambito di un equilibrato assetto organizzativo.

(5) Sono fatte salve le condizioni aziendali in atto.

Articolo 67

(1) Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:

- a) volontarietà di entrambe le parti;
- b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
- c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
- d) applicabilità delle norme del presente Contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.

(2) La contrattazione integrativa stabilisce il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno. In assenza di determinazione effettuata in sede territoriale o aziendale, in presenza di specifiche esigenze organizzative, è comunque consentito il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 130 ore annue, salvo comprovati impedimenti.

(3) Sono fatte salve le condizioni aziendali in atto.

(4) Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate utili ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali.

(5) In particolare il conguaglio relativo alla gratifica natalizia, alla gratifica di ferie, alla retribuzione del periodo di ferie ed al trattamento di fine rapporto avverrà, in via forfetaria, applicando al compenso per il lavoro supplementare la maggiorazione percentuale del 30 per cento.

Articolo 68

(1) La corretta applicazione dei principi suddetti costituirà oggetto di esame a livello territoriale o aziendale, tenuto conto della specificità del settore e dei suoi comparti, con particolare riguardo al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa, alla effettuazione della prestazione in turni unici ed al funzionamento dell'istituto dei permessi retribuiti.

Articolo 69

(1) Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente capo.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che in materia di lavoro a tempo parziale, con il presente CCNL sono state individuate soluzioni negoziali adeguate, che rispondono alle esigenze del settore.

Le parti, in considerazione delle modifiche del quadro legislativo intervenute dopo il 22 gennaio 1999, si impegnano ad incontrarsi entro il 30 giugno 2001 per esaminare la disciplina legislativa intervenuta al fine concordare le opportune integrazioni ed armonizzazioni del testo contrattuali.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinché, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.